

LIBRO TERZO

Del modo di procedere nelle cause de danni dati. Rubrica I.

Se inanzi al podestà di Mangona e sua corte saranno poste accuse per conto di danni dati, sia tenuto il detto podestà e suo cavaliere fare richiedere lo accusato, con dimmissione di cedula continente che fra tre dì comparisca à difendersi da detta accusa; e se comparirà e confesserà, siagli dato termino dieci giorni ad accordare il dannificato e portare la licentia. Dopo il quale termino, non havendo accordato e portato la licentia, possi per detto podestà essere condannato nelle pene infrascritte; ma se negarà sia assegnato termino allo accusatore secondo lo arbitrio del podestà à provare e giustificare l'accusa, e non provando fra 'l detto termino assegnatoli sia condannato nelle spese ma provando sia condannato lo accusato come di sopra; e sempre nelle sententie condannatorie de danni dati, il podestà oltra la pena condanni lo accusato nelle spese e nell'emenda del danno, se sarà stato stimato secondo la forma de presenti statuti, altrimenti nò .E quando lo accusatore harà produtte le sue ragioni e pruove, il podestà possi dare allo accusato quel termino che à detto podestà parrà à opporre, e così poi allo accusatore à rispondere à dette oppositioni, finché il podestà sia pienamente informato della verità; e dette cause debbino essere spedite fra dua mesi al più lungo. /31r/

Che gli danni si faccino stimare fra certo termino. Rubrica II.

Chiunque accusarà, menerà ò farà menare alla corte bestie quali habbi trovate à dar danno ne suoi beni, sia tenuto fra cinque dì correnti e continui mandare gli stimatori della detta podesteria à stimare detto danno e farne fare rapporto nelli atti de danni dati del podestà; altrimenti passati detti cinque giorni, il podestà possi fare rendere dette bestie al padrone di esse e farlo cancellare; e in detto caso paghi il padrone di dette bestie al cavaliere per la cancellatura soldi cinque piccioli e le spese delle bestie al depositario, e non altro. Ma se fra detto termino chi harà ricevuto il danno lo farà stimare, il padrone di dette bestie sia condannato secondo la forma de presenti statuti; possi non di meno risquotere dette bestie dando sufficienti mallevadori per la condannagione, spese e stima del danno; e non possa alcuno richiamarsi di stima di danni dati la quale non sia stata fatta dalli stimatori soprascritti e rapportata come di sopra; e richiamandosene sia condannato nelle spese se di già egli non provassi che alla stima fatta da altri che da detti stimatori, fussi stata consentiente l'altra parte et havessi ratificata detta stima. Tutti li danni dati personalmente si faccino stimare come di sopra per lo accusatore fra Otto dì correnti dal dì del danno, altrimenti di detta stima non si tenga ragione.

Fra quanto tempo si possi accusare. Rubrica III.

Sia lecito à chiunque harà ricevuto danno alcuno e à chi harà in guardia beni di altri accusare qualunque darà danno personalmente ò con bestie /31v/ ne suoi beni ò per lui guardati, fra otto giorni dal dì del danno dato, e passato detto termino le accuse non vagliano né tengano di ragione; e non di meno chi accusarà contra la forma del presente capitolo sia condannato nelle spese, salvo sempre ogni giusto impedimento.

Che le guardie giurino l'ufficio loro Rubrica III.

Le guardie e campai che pigliaranno in guardia beni di altri siano tenuti avanti che comincino à essercitare 'ufficio loro, à comparire inanzi al cancelliere della detta podesteria e nelle mani di quello solennemente giurare di non accusare alcuno à torto e il quale non habbino visto con gli occhi propri dare danno, e di fare l'ufficio loro fedelmente e senza fraude. E non possino accusare alcuno né menare bestie alla corte, se prima non haranno giurato come di sopra; il quale giuramento si noti al registro della detta podesteria da detto cancelliere quale habbi per sua fatica da ciascun campaiò guardia soldi sette piccioli, e non più; e qualunque guardia ò campaiò contrafarà al presente capitulo incorra in pena di lire cinque piccioli, nella quali sia condannato dal podestà, e non di meno l'accuse per lui date non vaglino.

Che le guardie non accusino senza licentia. Rubrica V.

Sia lecito alli campai e guardie, giurati come di sopra, menare alla corte tutte le bestie che trovaranno à fare danno ne beni per loro guardati; ma non menando le bestie alla corte non possino accusare alcuno senza licentia del dannificato, e non possino accusare alcuno inanzi al /32r/ vicario di Scarperia per conto di danni dati, né in altra corte che in quella del podestà di Mangona, sotto pena di lire venticinque piccioli per qualunque volta contrafaranno al presente capitulo.

Del divieto delle guardie. Rubrica VI.

Gli campai e guardie comincino l'ufficio, loro il dì primo di marzo ciascun'anno e non possino essercitare detto ufficio più che un'anno per volta; e il divieto loro sia un'anno dal dì della fine del loro ufficio e se esserciteranno detti ufficii contra la forma del presente capitulo incorrano in pena di lire cinquanta piccioli per ciascuno e per ciascuna volta, applicati per un terzo al notificatore e per il resto al fisco e camera ducale E non di meno le accuse che dessino nel tempo del loro divieto non vaglino ò tengano di ragione, ma siano di fatto revocate e dette guardie condannate nelle spese.

Che chi soda sia cancellato Rubrica VII.

Perché molte volte gli dannificati, ancorché chi hà dato il danno gli voglia sodisfare, negano malignamente di fargli la licentia acciò che sia condannato, però statuirono et ordinarono che chi harà bestie sulla spesa ò sarà stato accusato per conto di danni dati, e verrà alla corte inanzi che sia condannato, e sodarà per sufficienti mailevadori à dichiarazione del podestà di pagare la stima del danno fatta ò da farsi secondo la forma del capitulo secondo del presente libro; quel tale sia cancellato e paghi solamente soldi dua piccioli per la richiesta del messo e al cavaliere per la poliza, cancellatura /32v/ e sodo soldi otto piccioli in tutto, e non più. E in detto caso non possi essere condannato, ma resti solamente obligato alla stima del danno fatta come di sopra e spese corse circa detta stima.

Che le bestie si menino alla corte fra un dì. Rubrica VIII.

Non sia lecito ad alcuno ritenere, di propria autorità, appresso di sé le bestie che troverà à fare danno ne suoi beni ò per lui guardati; ma debba subito ò almeno il medesimo di che le troverà nel danno volendosene valere, menarte alla corte del podestà di Mangona e quelle consegnare à chi dal podestà soprascritto gli sarà ordinato. E tenendo dette bestie appresso di sé più che il termino soprascritto, sia condannato per il podestà in lire dieci piccioli per ciascuna volta.

Che alcuno non tolghi le bestie à chi le mena alla corte. Rubrica VIII.

Non ardisca alcuno torre ò far torre, di propria autorità, le bestie à quello che le harà trovate ne suoi beni ò per lui guardati à fare danno e le harà prese per menarle alla corte del detto signore podestà, sotto pena di lire dieci piccioli per ciascuno che contrafarà e per ciascuna volta; nella quale pena sia condannato dal detto signore podestà e sua corte.

Delle prove da farsi nelle cause di danni dati. Rubrica X.

Se lo accusato negarà havere dato danno sia tenuto lo accusatore provare il danno, citata prima la parte accusata, almeno per un testimone /33r/ giurato e degno di fede e che pruovi di veduta; e ne danni dati bastino le prove fatte nel modo soprascritto. Ma se alcuno accusarà con suo giuramento e dirà di havere visto fare il danno possi lo accusato, senz'altra prova in virtù del detto giuramento, essere condannato in lire una piccioli e non più, ancora che le accuse per un medesimo date fussino più di una; e questo capitolo comprenda tanto le guardie quanto gli particolari, con salvo però che, per conto di danni dati in vigne al tempo dell'uve e agresti, si creda in tutto à chiunque accusarà con giuramento e dirà di veduta. E lo accusato in detto caso sia condannato come se la giustificatione fussi stata fatta con le prove de testimoni .

Che gli forestieri sieno condannati nel doppio. Rubrica XI.

A' qualunque non habitante familiarmente in detta podesteria e che in essa farà danno personalmente ò con bestie siano raddoppiate tutte le pene ordinate dalli presenti statuti; e il medesimo si osservi contra à chi darà danno di notte.

Che per le condannagioni de danni dati il padre sia tenuto per il figliolo. Rubrica XII.

Per le condannagioni e stime de danni dati il padre sia tenuto per il figliolo, il marito per la moglie, il fratello per il fratello habitanti in communione, l'avolo per il nipote che habiterà seco, il padrone per il garzone e famiglio e il capo di casa per tutta la famiglia. E tutte le dette persone possino essere astrette per il podestà e sua corte al pagamento di tutte le pene e stime /33v/

Della pena di chi darà danno personalmente. Rubrica XIII.

Chi darà danno personalmente in vigne d'altri mentre vi sarà dentro agresto ò uva sia condannato per ciascuna volta in lire una, e quando non vi sarà agresto ò uva dando danno à guastare ò portare via pali ò viti, ò guastando ò stirando siepi sia condannato in soldi dieci; chi darà danno in horti sia condannato in lire una; chi darà danno à

frutti di sorte alcuna sia condannato in lire una; chi taglierà arbore alcuno domestico dal piè sia condannato in lire tre e per ciascun ramo di esso in lire una; e per ogni arbore salvatico in lire una soldi dieci e per ciascun ramo di esso in soldi dieci; chi torrà erba seminata à naturale e da far fieno, ò foglie d'arbori ad alcuno sia condannato in lire una; e chi attraversarà seminate di altri sia condannato in soldi dieci per ciascuna volta.

Della pena di chi darà danno con bestie. Rubrica XIII.

Qualunque persona darà danno con bestie in seminate di grano ò di qual si voglia altra sorte di biade ò in vigne et horti di altri sia condannato per qualunque bestia baccina, cavallina, mulina e asinina in soldi dieci e per qualunque bestia caprina, pecorina e porcina in soldi quatro; chi darà danno ne castagneti di altri al tempo delle castagne sia condannato, per qualunque bestia cavallina, mulina, asinina ò baccina in soldi cinque e per qualunque porco ò capra in soldi dieci e per qualunque pecora in soldi dua; e chi darà danno à pasture ò bandite di altri sia condannato per qualunque bestia baccina, cavallina, /34r/ mulina e asinina in soldi tre e per qualunque capra, porco ò pecora in soldi dua e chi darà danno ne quercieti à ghiande ò altra frutta sia condannato per qualunque bestia, come di sopra si è detto di chi dà danno ne castagneti 5; e chi darà danno à tagliare resti ò piantoni d'altri sia condannato, per qualunque bestia baccina, cavallina, mulina, asinina in soldi quindici e per qualunque capra in soldi cinque e per qualunque porco ò pecora in soldi dua; e in tutti gli soprascritti casi sia condannato chi harà dato il danno ò il padrone della bestie nella emenda del danno se sarà stato stimato secondo la forma de presenti statuti, e nelle spese legitimamente fatte nella causa.

Delle applicatione delle pene de danni dati. Rubrica XV.

Tutte le pene disposte et ordinate nelli statuti e capituli del presente libro terzo siano applicate per un quarto allo accusatore, per un quarto al podestà che condennerà e risquoterà, per il quarto alla detta podesteria e per il resto al fisco e camera ducale.

Che le condannagioni si notifichino. Rubrica XVI.

Il podestà di Mangona e suo cavaliere siano tenuti fare notificare le condannagioni e darne nota al camarlingo della detta podesteria di quelle, nelle quali detta podesteria hà parte alcuna. E chi non pagarà fra dieci dì dal dì ditali notificationi le dette condannagioni le paghi con la pena del quarto più, e chi le pagherà fra I detto termino le paghi col beneficio del quarto meno. /34v/